

COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DEI LOCALI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 21.03.2007;
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 02.03.2011;
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.09.2011;
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.11.2016.

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei locali comunali che possono essere concessi in uso.

ART. 2

Il Comune di Siligo, al fine di favorire le attività sociali, culturali e di aggregazione, consente l'utilizzo da parte di terzi dei seguenti locali:

- a) Centro multimediale e locale bar;
- b) Sala adiacente il Centro di Aggregazione Sociale;
- c) Palestra;
- d) Cucina attrezzata.

ART. 3

Possono utilizzare i suddetti locali, i seguenti organismi:

- a) associazioni;
- b) comitati religiosi;
- c) società e imprese;
- d) cooperative e onlus aventi sede in Siligo;
- e) società sportive aventi sede in Siligo;
- f) organizzazioni politiche e sindacali;
- g) enti pubblici territoriali;
- h) enti scolastici;
- i) singoli cittadini residenti.

ART. 4

Per poter utilizzare i locali deve essere presentata domanda redatta su apposito modulo reperibile presso il Comune (o scaricabile dal sito web) da parte del richiedente o del responsabile della manifestazione, la quale deve contenere:

1. indicazione del genere di attività, della data, orario e durata della manifestazione ed eventuale utilizzo degli impianti del locale;
2. impegno ad usare la massima diligenza nell'uso del locale, degli impianti e delle attrezzature ed a rispondere di eventuali danni che si potessero arrecare agli stessi;
3. impegno ad eseguire le pulizie interne ed esterne al locale utilizzato ed accettando che qualora le stesse non vengano ben eseguite sarà l'Amministrazione Comunale a provvedere, avvalendosi della cauzione prestata.

La domanda non può essere presentata prima di sessanta giorni rispetto alla data dell'utilizzazione dei locali.

ART. 5

Qualora dovessero verificarsi concomitanze di richieste, si segue l'ordine di precedenza sotto riportato:

- 1) associazioni;
- 2) singoli cittadini residenti, sulla base dell'ordine di richiesta, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.

Per gli altri richiedenti di cui all'art.3 si segue l'ordine di richiesta, secondo l'acquisizione al protocollo.

E' sempre facoltà del Comune, per inderogabili esigenze pubbliche, negare o revocare le autorizzazioni già concesse, dandone motivata comunicazione scritta all'interessato.

ART. 6

L'autorizzazione per l'uso dei locali di cui all'art.2, lettere a), c) e d) è subordinata al pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di utilizzo.

ART. 7

Chiunque ottenga l'uso dei locali di cui all'art.2 del presente regolamento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, deve versare all'ufficio preposto dall'Amministrazione Comunale un deposito cauzionale di € 100,00 a garanzia di eventuali danni alle strutture ed agli impianti. Il deposito è restituito al termine dell'utilizzo.

ART. 8

Per l'utilizzo della Sala adiacente il Centro multimediale il pagamento di cui all'art.6 è ridotto del 50%.

ART. 9

L'uso temporaneo di tutti locali comunali oggetto del presente regolamento è gratuito per le manifestazioni pubbliche (es. feste patronali, etc) svolte senza scopi di lucro organizzate da enti quali Pro Loco, Comitati religiosi, Istituti scolastici e associazioni con finalità sociali.

Il deposito cauzionale è sempre dovuto, anche in caso di uso gratuito dei locali comunali.

ART. 10

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio previo visto del Sindaco o di un suo delegato.

ART. 11

L'uso dei locali può essere concesso contemporaneamente a più organismi richiedenti i quali concordano fra loro giorni e orari di utilizzo onde consentire la fruizione razionale dei locali volta ad evitare interferenze fra le diverse attività, garantendo la pulizia e il decoro dei locali utilizzati.

E' considerato soggetto responsabile colui che presenta l'istanza, anche se in forma congiunta.

ART. 12

E' istituito a cura del responsabile del servizio un apposito registro delle autorizzazioni concesse, con l'indicazione del giorno e dell'orario di utilizzo dei locali ed il nominativo del richiedente.

ART. 13

Chi ottiene l'uso dei locali deve porre la massima diligenza per la loro conservazione ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina, prima, durante e dopo la manifestazione è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto in uso i locali.

In ogni caso tutte le responsabilità fanno sempre capo all'organizzatore ovvero al soggetto richiedente.

ART. 14

Il Comune, proprietario dei locali, non risponde in alcun modo di eventuali effetti personali, di oggetti o valori lasciati incustoditi o dimenticati nei locali nonché di eventuali danni a terzi o ai medesimi utilizzatori.

ART. 15

L'Ufficio Tecnico comunale e/o la Polizia locale, verificano al momento della riconsegna, la perfetta pulizia dei locali e dei servizi igienici e che non siano stati arrecati danni né agli impianti né alle attrezzature. Gli eventuali danni riscontrati rimangono a totale carico del richiedente.